Vademecum
ESODANDI

GUIDA COMPLETA PER AFFRONTARE LE SCELTE VOLONTARIE DI PENSIONAMENTO O PREPENSIONAMENTO

AGGIORNATO ALL'ACCORDO SINDACALE DEL 20 APRILE 2026

INDICE DEGLI ARGOMENTI

L'Accordo sindacale del 20.04.2026 in UniCredit 3
Come si svolgerà la procedura di adesione all'esodo 4
Gli incentivi all'esodo volontario e le mensilità di incentivo 4
Accesso all'esodo per pensionamento diretto 4
Accesso al pensionamento diretto con riscatto periodi di studio universitari o simili 4
Garden Leave 5
Accesso all'esodo attraverso il fondo di solidarietà straordinario di settore .. 5

Strumenti e informativa riguardo il prepensionamento 6
Fondo di Solidarietà del Settore del Credito 6
Le prestazioni erogate dal Fondo 6
Il Fondo in "via Straordinaria": l'Assegno di sostegno al reddito 7
L'importo e le regole dell'Assegno del Fondo 7
La Fiscalità dell'Assegno del Fondo 9
Il Cumulo dell'Assegno del Fondo con altri redditi 9

Cosa accade dopo aver aderito all'esodo 11
L'accettazione aziendale e le Dimissioni Telematiche 11
Le scadenze da rispettare e da ricordare 14
La Conciliazione e le ultime incombenze in servizio 17
I Premi di Produttività (VAP) 19

I Diritti e gli Impegni degli Esodati 20
Gli Incentivi, il TFR e altro e poi l'Assegno del Fondo 20
L'Assegno del Fondo di Solidarietà 21
I Mutui, i Prestiti e le Condizioni di Conto 21
Uni.C.A., Protezione Vita, Contributo familiare con handicap 22
Il Fondo Pensione Complementare e la R.I.T.A. 23
R.I.T.A. la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata 24
L.T.C. - Long Term Care 28
La Domanda di Pensione INPS 29

L'Accordo sindacale del 20.04.2026 in UniCredit

In data 20.04.2026, UILCA e le altre organizzazioni sindacali hanno sottoscritto con UniCredit un accordo al fine di avviare un ricambio generazionale tramite l'inserimento di nuovo personale a fronte di ulteriori uscite volontarie attraverso l'utilizzo del Fondo di Solidarietà.

Il nuovo accordo prevede l'estensione della platea per cui verrà aperta la possibilità di adesione volontaria per una durata fino a 60 mesi per tutti coloro che maturino i requisiti di legge (e relativa "finestra") previsti per il pensionamento di vecchiaia/anticipata INPS o ente assimilabile ***sino al 30/04/2032*** (decorrenza trattamento pensionistico cd. "**Finestra 01/05/2032**").

In continuità con i precedenti Verbali d'Accordo del 17 ottobre 2024 e del 30 dicembre 2025, ai fini dell'accoglimento delle domande di accesso alle diverse forme di esodo incentivato, fermo il limite massimo di 1.300 uscite, **verranno complessivamente accolte 1.130 adesioni**, adottando i seguenti criteri:

- accoglimento prioritario delle domande di adesione di coloro che possono accedere direttamente al trattamento di pensione erogato dall'INPS o da altro ente assimilato entro il 1° gennaio 2027 (da intendersi a sensi dell'Accordo 30 dicembre 2025 come data equivalente al diritto immediato a pensione);
- accoglimento delle domande di coloro che avranno aderito all'esodo incentivato tramite accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà con finestra pensionistica entro il 1° gennaio 2031.

Le suddette domande verranno automaticamente accolte una volta verificata la sussistenza dei necessari requisiti previdenziali.

1.130 USCITE VOLONTARIE

che dovranno maturare la cessazione dal servizio

ENTRO IL 30 APRILE 2032

(prima rata di pensione INPS al **01.05.2032**)

In sostituzione delle uscite volontarie previste, UniCredit si impegnerà:

- *ad effettuare un piano di ulteriori nuove assunzioni con contratto di apprendistato, sino all'inserimento di un numero massimo di 885 risorse, in correlazione al numero delle effettive uscite realizzate;*
- *ad anticipare al primo semestre 2026 tutte le assunzioni prontamente realizzabili, correlate alle effettive uscite;*
- *ad inserire a copertura delle cessazioni per dimissioni volontarie ulteriori 200 risorse nel corso del biennio 2027-2028;*
- *ad effettuare ingressi a favore di donne inserite in "percorsi di protezione" in quanto vittime di violenza di genere di cui all'art. 1 del Protocollo ABI del 24 novembre 2025 o di figli/figlie di vittime di femminicidio in numeri pari ad ulteriori 45 risorse nel rispetto di quanto già definito nella lettera a pari oggetto datata 30 dicembre 2025.*

Come si svolgerà la procedura di adesione all'esodo

La procedura di raccolta delle adesioni volontarie avverrà tramite un apposito applicativo (**tool di adesione**) per chi ha data di maturazione del diritto a pensione INPS fino al 30/04/2032 e quindi con finestra al 01/05/2032.

Tale possibilità di adesione prevede il pensionamento diretto incentivato per chi matura l'ultima finestra pensione entro 1° gennaio 2027 oppure l'accesso alle prestazioni della sezione straordinaria del Fondo di solidarietà di settore, per una durata di 60 mesi con le medesime caratteristiche di volontarietà e priorità già previste dai precedenti accordi.

Resta fin da ora inteso che, ai fini dell'accoglimento di tutte le domande di adesione, si terrà conto - quale requisito di priorità - del criterio di maggiore prossimità alla decorrenza del trattamento pensionistico.

Gli incentivi all'esodo volontario e le mensilità di incentivo

Accesso all'esodo per pensionamento diretto

Il piano di aprile 2026 consente l'accesso per pensionamento diretto con finestra entro il 1° gennaio 2027. Il personale di ogni ordine e grado che presenti su base volontaria domanda di accesso alla propria finestra di pensione, sarà destinatario a titolo di incentivo all'esodo di un importo, pari al numero delle mensilità calcolate sulla base di 1/13 della retribuzione annua lorda, risultante dalla seguente tabella:

Età compiuta alla cessazione	Mensilità di incentivo
58 anni	13
59 anni	12
60 anni	11
61 anni	10
62 anni	9
63 anni	8
64 anni	7
65 anni e oltre	6

Accesso al pensionamento diretto con riscatto periodi di studio universitari o simili

Per coloro che abbiano periodi di studio universitario (o assimilabili) utili per anticipare la finestra di pensione entro il 1° gennaio 2027, l'Azienda, effettuati gli approfondimenti dei singoli casi, potrà valutare di farsi carico del riscatto diretto dei periodi medesimi in alternativa all'accesso al fondo di solidarietà.

Per una valutazione personale sul riscatto della laurea consigliamo un primo approfondimento al seguente link a cura della UILCA Nazionale:
https://www.uilca.it/uilca-pensione-anticipata-cosa-sapere-sul-riscatto-laurea/

Garden Leave

L'Azienda si riserva la facoltà di porre in aspettativa retribuita "**Garden Leave**" dal 1° maggio 2026 ovvero dalla prima data utile immediatamente successiva, tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori la cui domanda verrà accolta ai sensi dell'Accordo.

In relazione alla sottoscrizione delle intese, UniCredit si impegna a proporre - ferme le esigenze di sostenibilità organizzativa e di servizio a coloro che cesseranno dal servizio nel corso del 2026 per effetto delle intese sugli esodi incentivati, un periodo di aspettativa retribuita fino alla data di accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà.

I dipendenti interessati potranno accettare volontariamente tale proposta che avrà effetto dal primo giorno del mese successivo all'accettazione.

Il **periodo di aspettativa sarà retribuito al 100%** delle competenze spettanti contrattualmente, compresi eventuali assegni ad personam in corso di pagamento, ad esclusione di quelle legate alla effettiva presenza in servizio (indennità modali, buoni pasto, maturazione ferie, spola, ecc.).

Tali importi saranno comunque computati ai fini TFR e contributivi sia per la previdenza obbligatoria sia per quella complementare.

Accesso all'esodo attraverso il fondo di solidarietà straordinario di settore

Decidendo di accedere al prepensionamento mediante il fondo straordinario di solidarietà, le lavoratrici ed i lavoratori che aderiranno, potranno beneficiare di un incentivo all'esodo in unica soluzione ad integrazione del TFR, pari a ***Due mensilità*** (calcolate sulla base di 1/13 della Retribuzione Annua Lorda) e di una ***ulteriore mensilità*** nel caso di formalizzazione delle ***Dimissioni Telematiche*** entro i tempi richiesti dell'Azienda (dopo la conferma dell'accettazione).

Verranno inoltre mantenute tutta una serie di agevolazioni che dettagliamo di seguito.

Il calcolo della Mensilità di Incentivo è effettuato sulla base di 1/13 della R.A.L., la Retribuzione Annua Lorda. Per il calcolo della R.A.L. non vengono computati gli emolumenti non continuativi quali Premio Aziendale/VAP, Sistema Incentivante, straordinari, diarie di missione, e vengono esclusi i Patti di NON concorrenza/stabilità eventualmente fruiti.

L'importo così ottenuto va diviso per 13 e rapportato in dodicesimi, applicando gli aumenti retributivi nazionali e aziendali conseguiti fino alla cessazione. Alle mensilità lorde di incentivo viene applicata la tassazione del TFR (agevolata rispetto a quella ordinaria).

La Mensilità della R.A.L. percepita nell'ultimo mese di servizio è anche la base per il calcolo dell'Assegno del Fondo di Solidarietà che verrà erogato per tutti gli anni dell'accompagnamento alla Pensione. Ricordiamo ai titolari di rapporto di lavoro a tempo parziale, che risulta assolutamente opportuno richiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo pieno nell'ultimo mese precedente l'accesso al fondo straordinario proprio per poter beneficiare della contribuzione correlata aziendale a tempo pieno per tutto il periodo di permanenza del fondo.

Strumenti e informativa riguardo il prepensionamento

Fondo di solidarietà del settore del credito

Nel settore del credito ordinario (ABI) è costituito presso l'INPS il "**FONDO DI SOLIDARIETA' PER LA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE e DEL REDDITO DEL PERSONALE DEL CREDITO**".

In origine il Fondo fu istituito ai sensi del Decreto interministeriale n.158 del 28.4.2000, modificato dalla legge n.92 del 28.6.2012 articolo 3 e adeguato sulla base dell'accordo sindacale nazionale di settore con l'ABI di data 20.12.2013, successivamente recepito dal Decreto interministeriale n.83.486 del 28.07.2014.

Il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce una gestione dell'INPS con autonomia finanziaria e patrimoniale propria. Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore composto da 5 esperti designati dall'ABI e 5 esperti designati dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti l'accordo di data 20.12.2013 tra cui UILCA.

L'Assegno del **Fondo sezione Straordinaria viene erogato per un massimo di 60 mensilità**.

Le prestazioni erogate dal Fondo

Le prestazioni del Fondo possono essere erogate

- **in via ordinaria**:
  - per contribuire al finanziamento di programmi formativi, di riconversione e di riqualificazione professionale, anche in concorso con appositi fondi nazionali e/o comunitari;
  - da erogazione di specifici trattamenti a favore dei lavoratori dipendenti da aziende aderenti al Fondo, interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa;

- **in via straordinaria**:
  - con l'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo ed al versamento della contribuzione correlata;

- **in via emergenziale**:
  - sostegno al reddito con un assegno emergenziale fino a 24 mesi nel caso di lavoratori in esubero che non abbiano la possibilità di accedere al pensionamento entro 60 mesi;
  - al finanziamento per massimo 12 mesi di programmi di supporto alla ricollocazione.

Il Fondo in "via Straordinaria": l'Assegno di sostegno al reddito

La modalità di utilizzo del Fondo di Solidarietà che riguarda le previsioni degli Accordi Sindacali del 17/10/2024 e successivi in UniCredit sono quelli previsti in "via Straordinaria" dal Fondo e prevede la cessazione del rapporto di lavoro e l'erogazione di un "assegno straordinario" da parte del Fondo fino alla maturazione della prima finestra per l'accesso alla PENSIONE INPS.

L'assegno straordinario di sostegno viene erogato per un periodo massimo di 60 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Inoltre, in previsione di eventuali interventi di modifica della c.d. aspettativa di vita, l'Azienda si riserva di porre in aspettativa retribuita nel limite massimo di 12 mesi, (anche con il differimento della data di cessazione), i colleghi potenzialmente coinvolti da tali modifiche, per consentire la permanenza nel fondo di solidarietà per 60 mesi.

L'azienda provvede anche al versamento della CONTRIBUZIONE FIGURATIVA CORRELATA a favore degli aderenti, calcolata sull'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore in servizio, fino alla maturazione dei requisiti minimi di età e/o di contribuzione richiesti per il raggiungimento del diritto a pensione, con esclusione del solo periodo di maturazione della "finestra trimestrale" (nel caso dell'accesso alla pensione anticipata).

L'importo e le regole dell'Assegno del Fondo

L'ammontare dell'Assegno Straordinario Netto del Fondo di Solidarietà erogato in forma rateale è - teoricamente - corrispondente alla Rendita netta di Pensione INPS che sarebbe spettata al lavoratore se avesse continuato a lavorare fino al raggiungimento dei requisiti di legge per il pensionamento.

La retribuzione utile per il versamento della contribuzione correlata durante tutto il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà Straordinario viene calcolata in base agli emolumenti della "retribuzione continuativa" percepita l'ultimo mese di servizio ragguagliata ad anno intero.

L'Assegno del Fondo di Solidarietà avrà decorrenza dal primo mese successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro in rate mensili anticipate e per 13 mensilità annue. L'effettiva erogazione dipenderà dai tempi di lavorazione della pratica dell'INPS di competenza (con le relative mensilità di arretrato).

La *CONTRIBUZIONE CORRELATA* è equivalente all'intera percentuale contributiva del 33% e viene versata dal datore di lavoro al Fondo di Solidarietà per il computo della pensione INPS, per conto del lavoratore **sulla base della retribuzione lorda riveniente da elementi retributivi "ricorrenti e continuativi"** (circolare INPS n.90 del 5.6.2015) per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti richiesti per il diritto a pensione anticipata o di vecchiaia.

Rimangono quindi **esclusi dal computo della retribuzione utile per il versamento della CONTRIBUZIONE CORRELATA solo premi di risultato, emolumenti una tantum, pagamenti di missioni, straordinari ed altri emolumenti premiali o collegati a specifici impegni quali i Patti di non concorrenza e stabilità**.

Solo nel caso in cui il lavoratore che acceda al Fondo straordinario abbia maturato al 31.12.1995 almeno 18 anni di contribuzioni (con applicazione del più favorevole "metodo retributivo" per il calcolo della pensione fino al 31.12.2011), verrà applicata una riduzione dell'assegno del Fondo nelle seguenti misure:

- 8% se l'ultima retribuzione annua lorda del lavoratore è meno di 38.000 euro;
- 11% se l'ultima retribuzione annua lorda del lavoratore è più di 38.000 euro.

Le riduzioni si applicano alle quote di trattamento relative alle anzianità contributive antecedenti al 1° gennaio 2012.

Il Fondo di Solidarietà prevede che il lavoratore possa chiedere che il trattamento del Fondo gli venga erogato in un'unica soluzione per un ammontare pari al 60% dell'importo complessivo degli assegni che gli sarebbero spettati ma con la perdita del diritto al versamento della contribuzione previdenziale correlata.

<u>Gli accordi del 17/10/2024 e successivi in UniCredit NON prevedono la possibilità di pagamento in unica soluzione degli assegni mensili del Fondo di Solidarietà</u>.

La procedura prevede che l'azienda che propone l'esodo inoltri digitalmente all'INPS per ogni singolo lavoratore, la richiesta per l'erogazione dell'Assegno del Fondo (mod.AP88), dopo avere verificato la documentazione contributiva.

L'Assegno del Fondo in quanto prestazione di accompagnamento:

- Non prevede alcuna rivalutazione annua;
- Non corrisponde i trattamenti di famiglia;
- Non prevede interessi legali e/o rivalutazione monetaria.

I lavoratori con un'invalidità riconosciuta classificata come **invalidità temporanea** possono aderire all'esodo incentivato solo RINUNCIANDO ALL'ASSEGNO DI INVALIDITA' TEMPORANEO, nel rispetto delle tempistiche per la rinuncia previste dall'INPS.

I lavoratori con un'**invalidità definitiva** possono aderire all'incentivazione ed accedere alle prestazioni del Fondo di Solidarietà <u>solo qualora maturino il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia entro la validità del Piano di esodo</u>.

Gli Assegni del Fondo sono prestazioni "dirette" e non sono reversibili. Nel caso di **decesso del beneficiario**, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, tenendo anche conto della contribuzione correlata versata in favore del lavoratore durante il periodo di esodo.

La Fiscalità dell'Assegno del Fondo

L'Assegno Straordinario del Fondo di Solidarietà del credito ordinario è soggetto al regime fiscale della tassazione separata, con utilizzo dell'aliquota fiscale del Trattamento di Fine Rapporto (TFR).

Viene quindi applicata la medesima aliquota fiscale della liquidazione del TFR del lavoratore, il lordo dell'assegno del Fondo di Solidarietà risulterà quindi formato dal netto dell'assegno mensile calcolato come descritto aumentato della tassazione fiscale con regime della tassazione separata quantificata come media degli anni precedenti.

La medesima fiscalità è applicata all'assegno erogato in unica soluzione.

L'Assegno Straordinario del Fondo **NON** è assoggettato alle addizionali regionali e comunali ed alle trattenute INPS che sono versate dall'Azienda.

L'ammontare annuale degli assegni del Fondo non deve essere dichiarato in sede di dichiarazione dei redditi annuale (730 o Modello Unico) e non è utilizzabile ai fini dei carichi familiari e delle deduzioni/detrazioni di imposta.

I percettori dell'assegno straordinario del Fondo di Solidarietà, qualora nell'anno fiscale non posseggano altri redditi per un ammontare superiore di 2.949,51 euro, **possono essere fiscalmente a carico del coniuge titolare di redditi, o dei figli, o dei genitori o di altri familiari conviventi e tali soggetti fruire delle detrazioni/deduzioni del collega se consentito dalla normativa fiscale.**

Si segnala che nella dichiarazione dei redditi (MOD.730) dell'anno precedente a quello di accesso al Fondo di Solidarietà e limitatamente ai colleghi che cessano dopo il 30 settembre, si potrà chiedere al CAF che effettua il servizio fiscale di indicare il datore di lavoro come sostituto d'imposta. Nel caso in cui la cessazione avvenga nei primi nove mesi dell'anno, sarebbe opportuno non indicare alcun sostituto d'imposta.

730

Il Cumulo dell'Assegno del Fondo con altri redditi

L'Assegno straordinario del Fondo ***è incompatibile*** con i redditi da lavoro dipendente o autonomo eventualmente svolti durante il periodo di fruizione dell'assegno medesimo, ***per attività in concorrenza*** con il datore di lavoro presso cui si prestava servizio.

Nel caso vi sia svolgimento di attività lavorativa in concorrenza con quella dell'ex-datore di lavoro, per il periodo di percezione di tali redditi, l'assegno del Fondo ***cessa e non viene versata alcuna contribuzione correlata.***

Nel caso in cui vi sia svolgimento di **attività lavorativa NON in concorrenza** con quella dell'ex datore di lavoro, il reddito percepito per lo svolgimento di tale attività lavorativa è cumulabile con l'assegno del Fondo secondo i seguenti criteri:

- **Attività di lavoro Dipendente**: l'assegno mensile del Fondo è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente fino alla misura massima dell'ultima retribuzione mensile percepita, ragguagliata ad anno. **Se l'attività svolta dopo l'accesso al Fondo di Solidarietà supera la differenza tra la retribuzione LORDA percepita in servizio e l'assegno LORDO del Fondo, l'assegno stesso viene ridotto nella misura dell'eccedenza del reddito da lavoro percepito**.

  LAVORO DIPENDENTE nel caso di ultima retribuzione di 4.000 euro lordi e di assegno del Fondo di 3.000 euro lordi, la retribuzione lorda cumulabile mensile è di 1.000 euro lordi mensili.

- **Attività di Lavoro Autonomo**: nel caso di attività lavorativa autonoma non in concorrenza, la quota cumulabile con l'assegno del Fondo è pari alla somma del valore del trattamento minimo di pensione INPS, che nel 2024 corrisponde ad euro 614,77, e per il 50% dell'importo eccedente il citato trattamento minimo;

  LAVORO AUTONOMO nel medesimo caso di percezione di un assegno di 3.000 euro lordi, l'importo cumulabile ammonta a 614,77 euro (minimo INPS), e il 50% della differenza tra 3.000 euro dell'assegno e i medesimi 614,77 euro, ovvero (3.000-614,77 il totale diviso 2) un totale di 1.192,61 euro. L'importo di euro 1.192,61 rappresenta la quota non cumulabile ed euro 1.807,38 la quota dell'assegno cumulabile, lordi mensili; l'INPS in questo caso, secondo la propria circ.n.90 del 6.5.2015, provvederà a trattenere d'iniziativa l'importo NON cumulabile con l'attività di lavoro autonomo, provvedendo in seguito ad effettuare il conguaglio sulla base del reddito effettivamente percepito.

Il beneficiario dell'assegno straordinario del Fondo **è obbligato a comunicare con tempestività all'ex datore di lavoro e al Fondo di Solidarietà tramite la sede INPS competente l'instaurazione di successivi rapporti di lavoro** a qualunque titolo (dipendente, autonomo, di collaborazione o altri) indicando specificatamente:

- il nuovo datore di lavoro;
- la nuova attività lavorativa;
- il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa;
- i redditi che saranno conseguiti.

Nel caso di **inadempimento dell'obbligo di comunicazione** dell'attività lavorativa svolta, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione ed è tenuto a restituire le somme indebitamente percepite – oltre agli interessi ed alla rivalutazione capitale – e la contribuzione correlata viene cancellata.

<u>L'Assegno del Fondo di Solidarietà è cumulabile con tutti i redditi percepiti diversi da quelli di Lavoro</u>.

Cosa accade dopo aver aderito all'esodo

Nella prima parte abbiamo esaminato le condizioni dell'Accordo 20.04.2026, le norme INPS per il pensionamento e quelle del Fondo di Solidarietà, in particolare la parte Straordinaria, che gli aderenti all'esodo dovranno valutare economicamente e personalmente.

In questa seconda parte andiamo ad esaminare cosa accadrà dopo l'adesione da parte di chi riterrà di aderire all'esodo proposto.

La scelta dell'adesione all'esodo **dovrà comunque tener conto anche di tutti i "Diritti e gli Impegni (piacevoli) da Esodato" che fanno parte dello specifico capitolo di questo Vademecum UILCA e che condizionano le decisioni che ognuno andrà a prendere**.

L'accettazione aziendale e le Dimissioni Telematiche

Immediatamente a valle del processo di adesione - e comunque **entro l'11 maggio 2026** - verrà effettuato un apposito incontro di verifica in merito al numero complessivo delle adesioni pervenute.
UniCredit inoltre invierà a coloro che hanno aderito alla proposta di esodo volontario-incentivato e sono risultati in possesso dei requisiti necessari al termine delle verifiche previste una comunicazione di accettazione formale all'esodo.

Chi riceve questa comunicazione può considerarsi ufficialmente una o un "Esodanda/o", gli altri aderenti - eccedenti i 1.130 - saranno considerati "sospesi".

Per la gran parte degli aderenti all'esodo ed in particolare per coloro che accederanno "alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà di settore", l'Azienda richiederà la formalizzazione delle Dimissioni Telematiche, circa 1 mese prima della cessazione.

Per favorire i colleghi, che potrebbero avere delle difficoltà a recarsi nei Patronati ITAL UIL abbiamo predisposto una informativa per semplificare l'inserimento - dopo la richiesta di UniCredit ed entro 30 giorni dalla richiesta medesima delle *Dimissioni Telematiche* da parte di ogni singolo lavoratore in possesso di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Le Dimissioni Telematiche

A partire dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovranno essere effettuate in modalità esclusivamente telematica, tramite una semplice procedura online accessibile dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Possono essere inviate tramite soggetto abilitato, ad esempio i Patronati quale il Patronato ITAL UIL di cui proponiamo gli indirizzi della regione in allegato.

Per procedere senza l'assistenza dei soggetti abilitati, è necessario avere lo SPID o CIE (Carta d'Identità Elettronica).

Per l'inserimento diretto, si procede come segue:

1. *Si accede al sito www.cliclavoro.gov.it*
2. *Si inserisce nell'opzione di ricerca la parola "dimissioni volontarie";*
3. *Dopo aver verificato le istruzioni si clicca su "accedi al sistema";*
4. *Nella pagina successiva, per chi lo possiede, si clicca nel riquadro "accedi con SPID" (in alternativa CIE, eIDAS o accesso PA);*
5. *Si inserisce il proprio Codice fiscale e la password SPID si clicca ACCEDI;*
6. *Si viene identificati dal sito del Ministero del Lavoro, cliccare ENTRA;*
7. *Si sceglie "+INSERISCI NUOVA DIMISSIONE";*
8. *Si seleziona il rapporto di lavoro in essere con UniCredit per il quale si devono presentare le "dimissioni telematiche".*

In questo "form", che si presenta come riportato, vanno controllati i dati presenti ed inseriti i dati mancanti:

Modulo inserimento dimissioni

Salva Annulla

SEZIONE 1 - LAVORATORE

Codice Fiscale Lavoratore
Cognome
Nome
E-Mail

SEZIONE 2 - DATI DATORE DI LAVORO

Codice Fiscale Datore di Lavoro
Datore di lavoro
E-Mail
PEC
Indirizzo sede di lavoro
Comune sede di lavoro
CAP sede di lavoro
Comune sede legale

SEZIONE 3 - RAPPORTO DI LAVORO

Data Inizio lavoro

Tipologia contrattuale

SEZIONE 4 - RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO

Data decorrenza dimissioni

Tipo Comunicazione
Salva Annulla

Inserimento dei dati nelle Dimissioni Telematiche

I dati sono in parte già predisposti, **normalmente vanno completati i seguenti campi**:

- l'e-mail del lavoratore (nella Sezione 1);
- verificare che la sede sia MILANO (nella Sezione 2);
- va inserita la data di decorrenza delle dimissioni, ad esempio per chi cessa dal servizio il 31.05.2026, **va inserita la data 01.06.2026** con il datario a calendario (nella Sezione 4);
- va selezionato nel campo "Tipo di Comunicazione" l'opzione "**Risoluzione Consensuale**" dal menù a tendina (nella Sezione 4).

Va inoltre **controllato l'inserimento automatico dei dati** proposti dalla procedura predisposta dal Ministero del Lavoro:

- nella Sezione 1, i dati personali del lavoratore nome, cognome e codice fiscale;

- Nella Sezione 2, i dati del datore di lavoro che dovranno essere:
  Codice Fiscale 00348170101
  Denominazione UniCredit s.p.a.
  E-mail/PEC Comunicazioni@pec.unicredit.eu
  Nella stessa Sezione l'indirizzo della sede di lavoro, del comune di lavoro e del Cap sede di lavoro, vengono preimpostati con la propria sede di assegnazione o vanno completati con i dati della propria agenzia/ufficio di lavoro.

- nella Sezione 3 Rapporto di lavoro - la **Data Inizio del rapporto di lavoro** sarà quella di inizio originario se il rapporto di lavoro NON è stato "novato" (ovvero se non è stato interrotto con liquidazione integrale del TFR maturato come avvenuto ad esempio gli ex dipendenti Lisinco), la data che dovrebbe essere proposta in automatico, è rilevabile a "People Focus" nella "Situazione Anagrafica" di ognuno, nei "Dati Aziendali" come "**Data assunzione originaria**";

- tipo di Contratto è inserito "Lavoro a tempo indeterminato";

- della Sezione 4 abbiamo già detto;

Se tutti i dati obbligatori sono inseriti, cliccando "SALVA" si inviano le dimissioni telematiche.
Una volta confermati i dati, viene prodotto un modello che viene **salvato in formato PDF** e può essere scaricato, salvato tra le proprie evidenze e stampato dalla videata successiva che viene proposta.
Viene creata una Sezione 5 nel Modulo che viene denominato "Modulo Recesso Rapporto di Lavoro" nella quale vengono fissati i **Dati di Invio** delle Dimissioni telematiche: il "**Codice Identificativo Modulo**" e la "**Data Trasmissione**".

Nel caso di errori o di modifica della volontà espressa, **è possibile ANNULLARE la procedura e REVOCARE le dimissioni inserite entro 7 giorni dalla DATA di trasmissione, in modo agevole, cliccando sull'icona del "Cestino" accanto all'evidenza delle dimissioni telematiche che si vogliono annullare** o utilizzando i "Dati di Invio" delle dimissioni da annullare.
Anche per l'annullamento viene prodotto un PDF di conferma dell'avvenuto annullamento ed evidenziato l'annullamento sulla relativa evidenza interrogabile nella procedura.

Le scadenze da rispettare e da ricordare

Ci sono alcune scadenze da rispettare e diverse cose da sapere in previsione della cessazione dell'attività lavorativa.

Modifica dell'aliquota di contribuzione alla posizione individuale a capitalizzazione del Fondo Pensione di appartenenza (entro il giorno 10 del mese di cessazione dal servizio)

I dipendenti che accedono al Fondo di Solidarietà titolari di una posizione "a capitalizzazione individuale" sulla quale affluiscano i contributi, propri e dell'azienda, potranno richiedere la **modifica della misura dell'aliquota contributiva a proprio carico** (ferma la misura minima di contribuzione prevista dal proprio fondo pensione) entro il giorno 10 dell'ultimo mese di servizio.

Chi versa una percentuale superiore al minimo statutario, può aver convenienza a ridurre la percentuale a tale minimo in quanto nel periodo di Esodo tramite il Fondo di Solidarietà non avrà più un reddito "anno corrente" dal quale dedurre i contributi versati in conseguenza della natura Fiscale dell'Assegno del Fondo di reddito "anni arretrati".

È necessario però mantenere la contribuzione minima per consentire la prosecuzione della Contribuzione Aziendale nelle percentuali già versate in costanza di servizio.

Dopo l'accesso al Fondo di Solidarietà non sarà più possibile modificare l'aliquota di contribuzione dell'iscritto.

Per modificare l'aliquota è necessario inviare entro il giorno 10 del mese un HR WEB TICKET in People Focus con categoria "DOCUMENTAZIONI" Sottocategoria "DOC – Conferimento TFR – Previdenza Complementare" con richiesta di modifica indicando "**di essere un aderente all'Accordo 20.04.2026**"

Richiesta di Conferimento del TFR maturato entro il 31 dicembre 2006 ed ancora presso l'azienda a favore della propria posizione individuale a capitalizzazione al "Fondo di Gruppo" in alternativa alla liquidazione all'atto della cessazione dal servizio

L'importo del TFR rimasto in azienda sarebbe soggetto alla tassazione fiscale all'aliquota media degli anni precedenti – a seconda del reddito mediamente tra il 25% ed il 30% - mentre come contribuzione al Fondo Pensione potrebbe essere tassata tra il 9% ed l'10% se incassata tramite R.I.T.A..

Al momento dell'adesione all'esodo, una delle videate prevederà la possibilità di esprimere la manifestazione di volontà del singolo lavoratore al conferimento del TFR pregresso ante 2007 a favore della propria posizione del Fondo Pensione in alternativa all'incasso, con i vantaggio fiscale di ridurre la tassazione su tale importo dall'aliquota TFR (25-30%) all'aliquota applicata alla R.I.T.A. del 9-10%.

Qualora il singolo collega sia interessato in attesa dell'accordo, può manifestare la propria volontà di conferire il TFR pregresso nella procedura di adesione al pensionamento/esodo.

Qualora si voglia cambiare la propria scelta, il collega DOVRA' FORMALMENTE COMUNICARE LA MODIFICA DI CONFERIMENTO DEL TFR PREGRESSO

- UNA SOLA VOLTA ENTRO IL 10 DELL'ULTIMO MESE DI SERVIZIO;
- inviando un HR Ticket in People Focus come segue

CREA TICKET
Categoria principale: Documentazioni
Sottocategoria: conferimento TFR

Nel caso di conferimento del TFR pregresso al Fondo Pensione, le tre quote del TFR complessivo verranno così destinate:

- TFR ante 2000 viene versato al lordo al Fondo Pensione;
- TFR 2001/2006 viene versato al lordo al Fondo Pensione;
- rivalutazione TFR viene liquidata al netto il mese successivo alla cessazione

La rivalutazione del TFR viene tassata alla fonte di anno in anno e quindi è già accantonata al netto mentre sulle altre due quote, l'incasso con la RITA dal Fondo Pensione comporta una minor tassazione del 20% circa (dal 25-30% al 9%).

L'importo netto del TFR residuo rimasto in azienda può essere verificato tramite il Portale del Gruppo accedendo a:

People Focus => Self-service => I miei documenti => Trattamento fine rapporto (TFR)

IMPORTANTE: Modifica nell'ultimo mese di Servizio dell'orario di lavoro a Part-Time in orario a Tempo Pieno.

Le lavoratrici ed i lavoratori con orario di lavoro Part time come specificato precedentemente **hanno titolo di rientrare a lavorare con orario a tempo pieno nell'ultimo mese di servizio** ovvero nel mese antecedente l'accesso al Fondo di Solidarietà.

Tale rientro consentirà di:

- percepire L'Assegno Straordinario del Fondo di Solidarietà netto di un importo superiore;

- in conseguenza del versamento della "Contribuzione Correlata" commisurata a quella dei Lavoratori a tempo pieno per tutto il periodo di percezione dell'Assegno Straordinario del Fondo di Solidarietà, percepire una rendita vitalizia di Pensione INPS più elevata di quella che avrebbero percepito rimanendo in servizio con orario "part time".

Sarà necessario effettuare un'apposita richiesta al proprio HR di riferimento almeno 2 mesi prima della cessazione del rapporto di lavoro.

Cessioni del quinto dello Stipendio, Pignoramenti, Prestiti garantiti dal TFR quali le "Sovvenzioni", vanno estinti prima o con la liquidazione del TFR

Al momento della cessazione dovranno risultare estinti i prestiti in argomento in quanto garantiti dal TFR, che in caso di esistenza di tali pendenze non potrà essere liquidato.

Potrà essere richiesta la liquidazione del TFR residuo in azienda al NETTO del debito residuo di:

- ***Cessione del quinto dello stipendio*** (che non può essere trasferito sull'Assegno del Fondo di Solidarietà per normativa INPS) per il quale è necessario fornire a "HR Operation Italy Garnishment" una dichiarazione del creditore con l'indicazione del debito residuo che sarà trattenuto sul TFR residuo in azienda;

- ***Sovvenzioni UniCredit in essere, che verranno estinte in un'unica soluzione con addebito sul conto corrente tramite l'agenzia presso la quale è domiciliato il conto corrente dello stipendio;***

- ***Altri Finanziamenti*** con società esterne al Gruppo con vincolo sul TFR maturato, per tali esposizioni dovrà essere prodotta dalla società finanziaria creditrice la documentazione che autorizzi lo svincolo – facendola pervenire a HR Operation Italy Garnishment - per poter liquidare il TFR***;***

- ***Pignoramenti*** verranno trattenuti sul TFR nei limiti di 1/5 della spettanza salvo diversa imposizione del Giudice o in presenza di un debito inferiore ad un quinto del TFR stesso***.***

Giornate di Ferie e di Permessi per Festività Soppresse spettanti nell'anno di cessazione del rapporto di lavoro

Ricordarsi che per l'anno in cui si verificherà la cessazione del rapporto di lavoro con UniCredit si ha diritto a fruire di:

- un numero di giorni di Ferie pari ad 1/12 delle "ferie annuali" spettanti da CCNL per ogni mese intero di servizio con arrotondamento all'unità superiore (se la cessazione è al 30 settembre e le ferie annuali spettanti sono 26 giorni, si avrà diritto a 26:12x9=19,5 quindi a 20 giorni di Ferie);

- un numero di giornate di ***Festività Soppresse*** in base alle ricorrenze entro la data di cessazione dal servizio, ricordando che le Festività soppresse NON godute NON verranno monetizzate e quindi sono le prime da utilizzare;

Le ex-festività per l'anno 2026 sono:

- **San Giuseppe** giovedì 19 marzo 2026
- **Ascensione** giovedì 14 maggio 2026
- **Corpus Domini** giovedì 4 giugno 2026
- **SS. Pietro e Paolo** lunedì 29 giugno 2026
- **Unità Nazionale** mercoledì 4 novembre 2026

Ricordiamo che ai sensi del CCNL i Quadri Direttivi conferiscono ad inizio anno 1 giorno di Festività Soppresse per il Fondo per l'Occupazione; quindi, in caso di cessazione un giorno sarà comunque sottratto alla eventuale disponibilità.

La Conciliazione e le ultime incombenze in servizio

L'ultimo mese di lavoro, il Lavoratore "Esodando" ha l'incombenza della sottoscrizione del ***Verbale di Conciliazione*** (ai sensi art.412-ter Codice di procedura civile).

Gli accordi del 01.12.2022 e successivi prevedono in via preventiva rispetto alla risoluzione del rapporto di lavoro, *la sottoscrizione di un verbale di Conciliazione* in sede sindacale ai sensi del vigente CCNL quale elemento essenziale per procedere all'erogazione degli incentivi ed ai trattamenti nei termini concordati nell'Accordo stesso.

L'azienda comunica la data della sottoscrizione, che normalmente avviene intorno al giorno 20 del mese presso la sede dell'ABI alla presenza dei conciliatori e delle OOSS.

In conseguenza della pandemia e poi prassi consolidata post-pandemia, in questi anni *la Conciliazione è stata sostituita da una Risoluzione Consensuale formalizzata tramite Scrittura Privata*, con il completamento di tutti gli obblighi derivanti dalla normativa di legge sulla risoluzione volontaria del rapporto di lavoro (Dimissioni Telematiche).

I contenuti del Verbale di Conciliazione o della Scrittura Privata saranno i medesimi e riguarderanno la conferma dell'adesione volontaria all'esodo, l'erogazione dell'incentivo, l'accesso al Fondo di Solidarietà fino alla data di "accesso al pensionamento", l'impegno a completare ferie e permessi, mantenere la riservatezza sulle informazioni di servizio, rinunciare a qualsiasi pretesa retributiva e altra diversa da quanto concordato.

Oltre alla firma del Verbale di Conciliazione si procederà alla sottoscrizione del Modulo di richiesta delle prestazioni del Fondo di Solidarietà Straordinario, **mod. INPS AP88, che andrà successivamente completato con la presentazione della Domanda alla sede INPS per la quale – per le regole del Fondo di Solidarietà – è competente il datore di lavoro entro 60 giorni dalla cessazione.**

Sul modulo andrà indicato "UILCA" come sindacato destinatario dell'adesione per il periodo dell'esodo tramite il Fondo di Solidarietà, se si intende fruire della consulenza e servizi UILCA.

Le ultime incombenze in servizio

Ancora qualche giorno nei quali è opportuno ricordarsi di: ***Restituire le dotazioni aziendali*** quali Badge, Notebook aziendale, Smartphone aziendale, Auto Aziendale ulteriori eventuali beni da consegnare al proprio responsabile.

UNI.C.A.

Registrarsi sul sito di Unica al fine di poter consultare la polizza in essere ed i familiari compresi nella polizza nonché per il successivo rinnovo (biennale).

Il sito è raggiungibile all'indirizzo https://unica.unicredit.it/it.html

Finché si è in servizio, l'accesso è automatico dal portale aziendale, mentre da casa, o comunque una volta cessati, sono necessarie le credenziali personali.

Per la registrazione anche in questo caso è importante prendere nota della propria matricola SAP (presente nel cedolino stipendio).

FONDO PENSIONE UNICREDIT

I colleghi che accedono all'esodo devono verificare nell'ultimo mese di servizio la possibilità di accesso alla propria posizione presso il Fondo Pensione di Gruppo.

Nel caso NON avessero attivato i codici di accesso o nel caso avessero smarrito la password, potranno riattivarla agevolmente accedendo alla nuova impostazione dalla e-mail di servizio.

In questo caso è consigliabile:

- Accedere ai dati personali selezionando dal menu "**Profilo**" in alto, l'opzione "**Modifica Recapiti**";
- Inserire anche una **e-mail personale** per poter essere riconosciuti una volta cessato in servizio attivo e un recapito telefonico personale o **cellulare personale**;
- Nel caso di future esigenze autorizzative si potrà così ricevere i codici OTP del Fondo Pensioni nei recapiti personali anziché su quelli di servizio.

Si consiglia di prendere confidenza con l'accesso al sito del Fondo pensione da internet (anziché da intranet aziendale) tramite il sito www.fpunicredit.eu che sarà l'unica modalità di accesso dopo la cessazione dal servizio.

WELFARE

Ulteriori suggerimenti:

- Registrarsi sul sito Welfare Unicredit all'indirizzo **https:/welfare.unicredit.eu** come esodati. Il form di registrazione richiederà un codice identificativo dipendente che è presente nel cedolino di stipendio (nelle nuove buste paga è indicato come Matricola Sap).

INFINE…

Ricordarsi di inserire il rendiconto della Missione per la Conciliazione è bene farlo subito per riuscire ad incassare velocemente le spese sostenute.

Controllare i dati inseriti per le successive comunicazioni:

- **controllare la posizione anagrafica** se i dati sono corretti;
- **verificare il TFR in azienda** People Focus => Employee Self-Service => My Document/SAP => Situazione Anagrafica;
- **verificare gli indirizzi di residenza e domicilio** le successive comunicazioni, la Certificazione Unica, le Liquidazioni ulteriori verranno inviate in forma cartacea a tali indirizzi come "lungo assenti";
- **verificare i dati se si è sottoscritta la Polizza Kasko extraprofessionale**, che rimane in vigore fino alla fine dell'anno solare di cessazione dal servizio;
- E POI……

……VIA!

I Premi di Produttività (VAP)

Il personale che aderisce volontariamente ai Piani di esodo incentivato ha diritto al Premio di Produttività ex VAP per il periodo prestato in servizio, qualora ne ricorrano le condizioni per l'erogazione negli accordi che saranno sottoscritti.

Nel corso degli anni tutti gli accordi per il Premio di Produttività hanno previsto il riconoscimento a favore del personale esodato o pensionato per la parte di anno lavorata e con liquidazione in forma monetaria ("cash").

I Diritti e gli Impegni degli Esodati

Dal primo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione del Verbale di Conciliazione, che formalizza la cessazione dal servizio e l'accesso immediato al Fondo di Solidarietà Straordinario (per chi vi aderirà), siete ufficialmente "Esodati", qualcuno potrebbe essere già "Pensionato".

Giusto il tempo di ambientarvi e sarà già ora di curare anche i vostri diritti ed i piccoli piacevoli impegni.

Gli Incentivi, il TFR e altro e poi l'Assegno del Fondo

Nel mese successivo alla cessazione dal servizio, UniCredit deve liquidare le spettanze collegate all'adesione all'esodo:

- l'**incentivo all'esodo**: per chi accede al Fondo di Solidarietà è di 3 mensilità, 2 di incentivo più 1 per le Dimissioni Telematiche tempestive, lorde, commisurate all'ultima retribuzione lorda, che saranno tassate all'aliquota forfettaria del 23% e ricalcolati dall'agenzia delle entrate dopo circa 2/3 anni, che comporterà il pagamento di un conguaglio a carico dell'Esodato/a;
- il **TFR rimasto in azienda** – che si avrà avuto cura di controllare - se non si sarà optato per destinarlo al Fondo Pensione con posizione individuale che subirà la medesima tassazione dell'incentivo, mentre la parte di rivalutazione annuale nel caso di conferimento del TFR pregresso al Fondo Pensione viene liquidato al netto da tassazione già versata annualmente;
- eventuali **ferie non godute** (fermo l'impegno a utilizzarle tutte prima della cessazione);
- il **Rateo della Tredicesima** per i mesi lavorati nell'anno (salvo nelle cessazioni al 31.12 in cui sarà già stata liquidata in dicembre);
- la liquidazione dei **permessi "Banca Ore"** non goduti e da liquidare come ore di straordinario;
- ulteriori eventuali voci previste dalla cessazione.

Vi saranno anche delle trattenute da verificare:

- il conguaglio delle trattenute per **addizionale Regionale e Comunale**;
- verrà **trattenuto il valore dei Buoni Pasto**, con la voce "Recupero Buoni Pasto", corrispondenti alla dotazione di 41 buoni pasto anticipati al momento dell'ingresso nel Gruppo UniCredit.

Il **Conto Welfare** viene chiuso con la cessazione del rapporto di lavoro.

E' quindi importante sapere che il Premio di Produttività VAP e l'eventuale Sistema incentivante MBO/BEST dell'anno potranno essere accreditati a Conto Welfare per gli esodi che avverranno dal mese di la liquidazione avviene obbligatoriamente in "cash".

Il **residuo del Conto Welfare NON utilizzato** al momento della cessazione dal servizio viene versato alla propria posizione individuale al Fondo Pensione di appartenenza, il **versamento va pertanto verificato**.

Se non vi fossero posizioni individuali accese nel Fondo Pensione l'**importo va perso**.

L'Assegno del Fondo di Solidarietà

L'assegno straordinario del Fondo di Solidarietà è erogato dall'INPS tramite la sede territorialmente competente in base alla residenza (fanno eccezione i dipendenti ex Banco di Sicilia che fanno tutti riferimento alla sede INPS di Palermo) del lavoratore esodato, ***il primo giorno lavorativo di ogni mese in via anticipata.***

Il primo pagamento dell'assegno mensile del Fondo di Solidarietà avviene **mediamente** dopo circa 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e contestualmente vengono liquidate le ***mensilità arretrate*** dal mese successivo alla cessazione dal servizio.

Alle volte alcune sedi INPS più piccole dalle quali dipendono le erogazioni degli assegni del Fondo sono in ritardo rispetto alle sedi dei capoluoghi di Provincia: è buona prassi dopo 3 mesi dalla cessazione sollecitare direttamente le tempistiche del pagamento.

Nel corso del mese precedente al pagamento del primo Assegno (e dei relativi arretrati) l'INPS invia una "Comunicazione di Liquidazione" dell'Assegno straordinario del Fondo con i calcoli del computo dell'assegno stesso e degli arretrati.

Tutti i dati della liquidazione sono rilevabili anche dal portale INPS nella sezione "Servizi al Cittadino" accessibile con "SPID".

Viene esplicitata in modo dettagliato la normativa sul "Cumulo" dell'Assegno con eventuali altri redditi da lavoro.

I Mutui, i Prestiti e le Condizioni di Conto

Negli accordi del 17.10.2024 e successivi sono stabilite una serie di condizioni per cui molti dei Benefit fruiti in servizio vengono mantenuti dai colleghi Esodati per tutto il periodo in cui percepiscono l'Assegno Straordinario del Fondo.

I Mutui e i Prestiti Personali

Gli esodati beneficeranno sino alla data di decorrenza della Pensione INPS delle condizioni creditizie tempo per tempo in essere per il personale in servizio.

Per i pensionati, è necessario fare una distinzione tra i mutui sottoscritti ante e post 28/02/2025:

- se il mutuo è stato concesso con il vecchio processo, il tasso della prima fascia, verrà allineato a quello della seconda (attualmente il 2%), mentre il tasso della terza fascia rimarrà invariato;
- se, invece, il mutuo è stato concesso con il nuovo processo, le condizioni non muteranno con la pensione.

I mutui a tasso agevolato sono destinati anche agli esodati ed in questo caso l'intero processo viene gestito dalla Filiale dove viene intrattenuto il rapporto di conto corrente. Dopo tale momento varranno le condizioni previste per i lavoratori in quiescenza.

Per i prestiti agevolati, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per accesso al fondo di solidarietà o pensionamento il contratto di prestito resta in vigore alle condizioni economiche in essere alla data di cessazione.

Rimangono escluse le sovvenzioni che in quanto garantite dal TFR come abbiamo già descritto andranno estinte.

Condizioni di Conto

Il personale interessato all'esodo beneficerà sino alla data di decorrenza della Pensione INPS delle condizioni creditizie tempo per tempo in essere per il personale in servizio.
Dopo tale momento varranno le condizioni previste per i lavoratori in quiescenza.

Uni.C.A., Protezione Vita, Contributo familiare con handicap

Uni.C.A.

Per ***l'intero periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà e fino alla fine dell'intero anno in cui si accederà alla pensione, gli esodati beneficeranno delle stesse prestazioni dei dipendenti in servizio*** e, quindi, potranno estendere la copertura ai familiari ed effettuare eventuali upgrade alle medesime condizioni dei colleghi in servizio.

Per quanto riguarda il Piano vigente relativo al biennio 2026-2027, il contributo per Aree Professionali e Quadri Direttivi sarà totalmente a carico dell'azienda come pure per il periodo di "accompagnamento" nel Fondo di Solidarietà e comunque per l'intero anno solare in cui maturi la pensione INPS.

Dall'inizio dell'anno successivo - come Pensionati - si dovrà scegliere nuovamente il Piano sanitario con il tariffario previsto per gli ex-colleghi in Pensione. Segnaliamo che, in assenza di continuità di adesione, in futuro non si potrà aderire a Uni.C.A. come pensionato.

Andranno confermate anche le condizioni previste per i famigliari non a carico.

La Polizza "Collettiva Denti", non essendo più obbligatoria, <u>andrà optata con pagamento a carico dell'esodato</u>.

Nell'anno di cessazione la quota dovuta a Uni.C.A. per familiari a pagamento sarà addebitata con lo statino paga del mese di cessazione. Negli anni successivi il medesimo contributo annuo sarà addebitato su apposito cedolino con addebiti mensili.

Qualora l'iscritto abbia optato anche per le coperture dentarie, il relativo contributo sarà addebitato in 3 rate ad marzo, giugno e dicembre.

Protezione Vita

Le condizioni di copertura della polizza Protezione vita (Polizza superstiti) saranno attive per tutto il periodo di permanenza nel fondo esuberi.

La Copertura a favore dei superstiti in caso di morte del lavoratore "in esodo" riguarderà anche l'attivazione della Polizza Temporanea Caso Morte relativa al Mutuo Prima Casa che è stata confermata attutalmente fino a tutto il 2026.
Le coperture da Protezione infortuni rimarranno attive in costanza di esodo.

<u>La Protezione inabilità totale non sarà più attiva in esodo</u>.

Contributo familiare con handicap

Per il personale che accederà all'Esodo volontario ed incentivato tramite Fondo di Solidarietà Straordinario, verrà riconosciuto per tutto il periodo di accompagnamento alla Pensione ***il contributo annuo di euro 2.500*** nel caso abbiano il coniuge/parte dell'unione civile e/o i figli con grave minorazione fisica o psichica ai sensi dell'art.3 comma 3 della Legge 104/92.

Il Fondo Pensione Complementare e la R.I.T.A.

Nel periodo dell'Esodo, la gestione della propria posizione previdenziale complementare è l'attività più impegnativa e che potrà portare i maggior vantaggi.

Chi aderisce all'esodo tramite Fondo di Solidarietà mantiene il diritto a percepire, per il periodo tra l'accesso al Fondo di Solidarietà e la maturazione del diritto a pensione INPS, **la contribuzione aziendale nella percentuale attualmente prevista dal proprio Fondo Pensione**.

Come abbiamo già esaminato, *la contribuzione propria del lavoratore e l'opzione di conferimento del TFR rimasto in azienda vanno adeguatamente valutate in relazione alle condizioni fiscali*, di liquidità e di investimenti futuri di ogni singolo collega che si accinga all'esodo.

Normative riguardanti la Posizione a Capitalizzazione Individuale

Per le posizioni a Capitalizzazione individuale è necessario mantenere l'iscrizione e la contribuzione (anche la contribuzione minima) durante il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà per aver diritto alla contribuzione aziendale nelle misure percepite in "servizio".

Il lavoratore/lavoratrice dopo l'accesso al Fondo di Solidarietà può:

- riscattare il 50% della posizione maturata perdendo parte della fiscalità di vantaggio;
- riscattare il 50% della posizione maturata dopo 12 mesi di inoccupazione (la percezione dell'assegno del Fondo di Solidarietà è considerata inoccupazione) **perdendo parte della fiscalità di vantaggio**;
- riscattare il 100% della posizione dopo 48 mesi di inoccupazione – in alcuni casi – **perdendo anche in questo caso la fiscalità di vantaggio**.

Possono essere richieste anticipazioni sulla posizione maturata con l'applicazione della fiscalità ordinaria per i Fondi Pensione, quindi meno vantaggiosa.

I "Vecchi Iscritti", ovvero gli iscritti a previdenza complementare anteriormente al 28.4.1993, mantengono il diritto al ritiro del montante residuo nella percentuale del 100% in quota Capitale però *con una tassazione di minor vantaggio su gran parte dell'importo*. Molte opzioni che però rischiano di far perdere parte dei benefici fiscali, ma si può rimediare chiedendo la R.I.T.A..

R.I.T.A. - Rendita Integrativa Temporanea Anticipata

L'Agenzia delle Entrate con la circolare 70 del 18.12.2007 ha definito il criterio di tassazione delle prestazioni dei Fondi Pensione per gli accantonamenti avvenuti anteriormente al 1.1.2007, imponendo il criterio "pro rata temporis".

Tale interpretazione ha diviso in 3 Montanti gli accantonamenti dei Fondi Pensione:

- M1 fino al 31.12.2000;
- M2 dal 1.1.2001 al 31.12.2006;
- M3 dal 1.1.2007.

Il solo Montante M3 beneficia della tassazione prevista dal Decreto Legislativo 252/2005 in cui i contributi versati vengono tassati tra il 15 ed il 9% secondo l'anzianità d'iscrizione del singolo aderente ed i rendimenti già tassati sono totalmente esenti.

M1 e M2, che per chi oggi va in esodo rappresentano la maggior parte del periodo di iscrizione al Fondo Pensione, vengono tassati all'aliquota media del TFR, quindi tra il 25 ed il 30% (M2 in base ad un'aliquota interna del Fondo che può essere ancora più penalizzante).

TASSAZIONE SUI MONTANTI MATURATI IN FONDI PENSIONE

	PRESTAZIONI IN CAPITALE	PRESTAZIONI IN RENDITA	PER ANTICIPAZIONI	RISCATTI INVOLONTARI o DISCIPLINATI DAL D.LGS.252/2008	RISCATTI VOLONTARI o NON DISCIPLINATI DAL D.LGS.252/2008
M1 - MONTANTE FINO AL 31.12.2000	Tassazione con aliquota TFR per "vecchi iscritti", aliquota media del reddito di riferimento per nuovi iscritti **25/30%** sull'87,5% dell'ammontare	Tassazione ordinaria ad aliquota marginale (**38%** oltre i 28.000 euro) sull'87,5% dell'ammontare	Tassazione con aliquota media del reddito di riferimento **25/30%**, al netto dei redditi già tassati	Tassazione con aliquota media del reddito di riferimento **25/30%**, al netto dei contr.dei lavoratori fino al 4%	Tassazione con aliquota media del reddito di riferimento **25/30%**, al netto dei contr.dei lavoratori fino al 4%
M2 - MONTANTE TRA 1.1.2001 E 31.12.2006	Tassazione con aliquota media del reddito di riferimento **25/30%**, al netto dei redditi già tassati	Tassazione ordinaria ad aliquota marginale (**38%** oltre i 28.000 euro) al netto dei redditi già tassati	Tassazione con aliquota media del reddito di riferimento **25/30%**, al netto dei redditi già tassati	Tassazione con aliquota media del reddito di riferimento **25/30%**, al netto dei redditi già tassati	Tassazione ordinaria ad aliquota marginale (**38%** oltre i 28.000 euro) al netto dei redditi già tassati
M3 - MONTANTE DA 1.1.2007	Tassazione sostitutiva del 15% con riduzione 0,3% annuo fino a **9%**, al netto dei redditi già tassati	Tassazione sostitutiva del 15% con riduzione 0,3% annuo fino a **9%**, al netto dei redditi già tassati	Tassazione per anticipazioni per spese sanitarie stessa tassazione delle prestazioni, per le altre al **23%** al netto delle quote già tassate	Tassazione sostitutiva del 15% con riduzione 0,3% annuo fino a **9%**, al netto dei redditi già tassati	Tassazione del **23%** al netto delle quote già tassate

IN COSA CONSISTE LA R.I.T.A.?

La R.I.T.A. è una forma di prestazione pensionistica anticipata che consiste nell'incasso del capitale frazionato nel tempo della posizione individuale – richiedibile in tutto o in parte – a determinate condizioni e assoggettato ad un ***regime fiscale più favorevole rispetto alle altre tipologie di riscatto.***

L'importo richiesto viene erogato a partire dai 62 anni o dopo 2 anni di Fondo di Solidarietà sotto forma di Rendita Temporanea fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia del regime previdenziale obbligatorio (INPS), frazionato con cadenza della Rendita (R.I.T.A.) non inferiore a 3 mesi (trimestrale).

IN QUALI CASI SI PUO' RICHIEDERE LA R.I.T.A.?

Può essere richiesta **SOLO dopo la cessazione dell'attività lavorativa** che comporti inoccupazione: *anche l'accesso al Fondo di Solidarietà di Settore* Credito ABI sezione straordinaria ("esodati") viene equiparato ad inoccupazione.

E' inoltre necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- avere un'età che consenta di maturare entro 5 anni la pensione di vecchiaia INPS;
- *quindi per l'anno 2026 almeno 62 anni*;
- possedere almeno 20 anni di contribuzione INPS;
- possedere almeno 5 anni di contribuzione a Fondi Pensione.

Oppure, in alternativa

- avere un'età che consenta di maturare entro 10 anni la pensione di vecchiaia INPS quindi 57 anni nel 2026;
- essere inoccupato (o essere acceduto al Fondo di Solidarietà sezione straordinaria del Credito ABI) da almeno 24 mesi;
- possedere almeno 5 anni di contribuzione a Fondi Pensione.

QUALI SONO I VANTAGGI FISCALI DELLA R.I.T.A.?

La base imponibile della R.I.T.A. è soggetta ad una ritenuta a titolo di imposta massima del 15%, riducibile fino ad un minimo del 9%, di un 0,30% ogni anno, a seconda dell'anzianità d'iscrizione maturata nei Fondi Pensione.
Ricordiamo che agli iscritti a Fondi Pensione anteriormente al 1° gennaio 2007 viene riconosciuta un'anzianità di partecipazione massima a tale data di 15 anni; quindi, per tali casi la **fiscalità applicata nel 2026 sarà dell'9,3% e fino al minimo del 9% dal 2027**. Per le somme già soggette a tassazione (interessi maturati, conferimento di premi di produttività) è confermata l'ASSENZA DI IMPOSIZIONE FISCALE.

E' inoltre previsto che le somme erogate a titolo di R.I.T.A. vengano imputate dapprima agli importi accantonati fino al 31 dicembre 2000, e per la parte eccedente prima a quelli accantonati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e solo successivamente a quelli accantonati dal 1° gennaio 2007.

Ciò rende **la R.I.T.A. particolarmente vantaggiosa, in quanto le prestazioni rivenienti dagli accantonamenti anteriori al 2007 hanno ordinariamente una tassazione significativamente più elevata rispetto alle contribuzioni e versamenti affluiti successivamente**.

VECCHI ISCRITTI, È CONVENIENTE IL RITIRO INTEGRALE IN CAPITALE? SOLO IN ALCUNI LIMITATI CASI

Da ultimo ricordiamo che SOLO nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di **almeno il 70% del Montante finale della posizione sia inferiore al 50% dell'assegno sociale (per il 2024 è di euro 534,41 euro quindi il 50% è circa 267 euro)**, l'intera posizione viene convertita per legge in Capitale mantenendo tutti i benefici fiscali.

Da ciò discende che la norma della **Conversione integrale in Capitale** del Montante del Fondo, prevista dall'articolo 11 comma 3 dal Dec.Lgs 252/2005, è ***efficace per Montanti finali di posizioni in Fondi Pensione inferiori alla tabella indicata di seguito (in relazione anche al genere e all'età del richiedente al momento della richiesta)***.

Per i soli lavoratori già iscritti alla data del 28.4.1993 a Fondi Pensione istituiti prima del 15.11.1992 (così detti "vecchi iscritti") permane il DIRITTO (se previsto dal singolo Fondo) ad optare COMUNQUE per la liquidazione al 100% in Capitale del Montante accantonato al momento del Pensionamento.

Nel caso di Montanti complessivi superiori all'importo previsto, la penalizzazione fiscale sarà rilevante, in quanto al ***Montante maturato dall'1.1.2007 (M3), verrà applicatala tassazione previgente come pure ai rendimenti già tassati***.

Tabella soglie di riscatto per pensionamento per il 2026:

Montante limite per obblighi trasformazione in rendita

ETA'	M	70%	Montante limite
55	29,8348937	€ 119.006,96	€ 170.009,94
56	30,71215341	€ 115.607,65	€ 165.153,79
57	31,63906159	€ 112.220,77	€ 160.315,39
58	32,61993535	€ 108.846,32	€ 155.494,74
59	33,66006032	€ 105.482,88	€ 150.689,83
60	34,764229	€ 102.132,57	€ 145.903,67
61	35,93722486	€ 98.798,95	€ 141.141,36
62	37,18287654	€ 95.489,12	€ 136.413,03
63	38,50596843	€ 92.208,04	€ 131.725,77
64	39,91251177	€ 88.958,57	€ 127.083,67
65	41,41009661	€ 85.741,41	€ 122.487,73
66	43,01204767	€ 82.548,03	€ 117.925,76
67	44,7333223	€ 79.371,70	€ 113.388,14
68	46,58573172	€ 76.215,61	€ 108.879,44
69	48,58472691	€ 73.079,76	€ 104.399,66
70	50,74545067	€ 69.968,05	€ 99.954,36
71	53,08475512	€ 66.884,74	€ 95.549,63
72	55,62044608	€ 63.835,52	€ 91.193,60
73	58,36893839	€ 60.829,61	€ 86.899,44
74	61,3515752	€ 57.872,35	€ 82.674,79
75	64,59197251	€ 54.969,06	€ 78.527,23
76	68,12035504	€ 52.121,87	€ 74.459,81
77	71,96833393	€ 49.335,03	€ 70.478,61
78	76,16262243	€ 46.618,14	€ 66.597,34
79	80,71676487	€ 43.987,89	€ 62.839,84
80	85,66704646	€ 41.446,04	€ 59.208,63

ETA'	F	70%	Montante limite
55	26,81684098	€ 132.400,38	€ 189.143,40
56	27,53273642	€ 128.957,76	€ 184.225,37
57	28,28646266	€ 125.521,53	€ 179.316,47
58	29,08118011	€ 122.091,33	€ 174.416,19
59	29,9207698	€ 118.665,40	€ 169.522,00
60	30,80838111	€ 115.246,56	€ 164.637,94
61	31,7480475	€ 111.835,54	€ 159.765,06
62	32,74480013	€ 108.431,26	€ 154.901,80
63	33,80365485	€ 105.034,80	€ 150.049,71
64	34,93010486	€ 101.647,56	€ 145.210,80
65	36,13043086	€ 98.270,62	€ 140.386,60
66	37,41184833	€ 94.904,69	€ 135.578,13
67	38,78163612	€ 91.552,61	€ 130.789,44
68	40,24938519	€ 88.214,02	€ 126.020,03
69	41,82472929	€ 84.891,40	€ 121.273,43
70	43,51913101	€ 81.586,19	€ 116.551,70
71	45,34468764	€ 78.301,56	€ 111.859,37
72	47,31622379	€ 75.038,96	€ 107.198,51
73	49,44864758	€ 71.802,97	€ 102.575,67
74	51,75956646	€ 68.597,17	€ 97.995,96
75	54,27025502	€ 65.423,68	€ 93.462,40
76	57,00506775	€ 62.284,99	€ 88.978,56
77	59,99232098	€ 59.183,57	€ 84.547,96
78	63,26511245	€ 56.121,93	€ 80.174,19
79	66,84760084	€ 53.114,25	€ 75.877,50
80	70,76890414	€ 50.171,19	€ 71.673,13

Gli importi forniti nella tabella sono meramente indicativi.
Ogni singola posizione dovrà essere appurata direttamente con il Fondo Pensione.

Una scelta sbagliata di questo tipo può causare questi effetti:

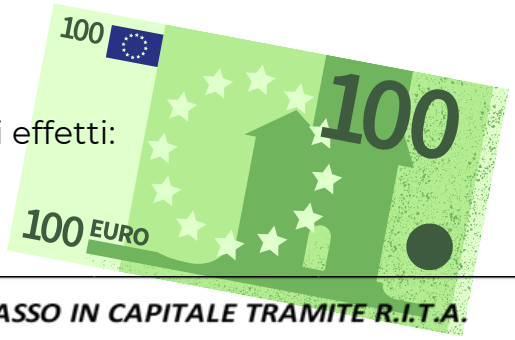

RAFFRONTO FISCALE TRA INCASSO IN CAPITALE 100% o INCASSO IN CAPITALE TRAMITE R.I.T.A.				
		TASSAZIONE 100% CAPITALE	*TASSAZIONE CON RITA 11%*	*VANTAGGIO FISCALE*
MONTANTE FINALE	**100.000,00**			
DI CUI ANTE 2007 DA TASSARE 30%	52.500,00	15.750,00	5.775,00	9.975,00
ESENTE	7.500,00	-	-	-
DI CUI POST 2007 DA TASSARE 30%	20.000,00	6.000,00	2.200,00	3.800,00
ESENTE	20.000,00	6.000,00	-	6.000,00
TASSAZIONE		27.750,00	7.975,00	**19.775,00**
NETTO DA INCASSARE		72.250,00	92.025,00	
MONTANTE FINALE	**200.000,00**			
DI CUI ANTE 2007 DA TASSARE 30%	70.000,00	21.000,00	7.700,00	13.300,00
ESENTE	10.000,00	-	-	-
DI CUI POST 2007 DA TASSARE 30%	30.000,00	9.000,00	3.300,00	5.700,00
ESENTE	90.000,00	27.000,00	-	27.000,00
TASSAZIONE		57.000,00	11.000,00	**46.000,00**
NETTO DA INCASSARE		143.000,00	189.000,00	

Insomma, **si rischia di buttare al vento (anzi al Fisco) "un sacco di soldi"** se non si fanno le scelte giuste da Esodati o da Pensionati (la R.I.T.A. è richiedibile anche dai già pensionati ma con almeno 6 mesi di anticipo rispetto all'età prevista dalla legge per la maturazione della pensione di vecchiaia).

Anche per questo UILCA resta al tuo fianco da "Esondando" e da "Esodato", nella certezza di poter fornire una consulenza utile e personalizzata alle tue esigenze anche dopo la cessazione del servizio attivo.

SI RICORDA CHE PER POTER MANTENERE DURANTE IL PERIODO DI ESODO LA CONTRIBUZIONE AZIENDALE AL FONDO PENSIONE DOVRA' ESSERE RICHIESTA UNA PERCENTUALE DI R.I.T.A. INFERIORE AL 100%.

L.T.C. - Long Term Care

Long Term Care o LTC è un termine anglosassone che indica "la cura di lungo periodo" e si riferisce alla cura di patologie invalidanti che colpiscono le persone in modo così grave **da causare uno stato di non autosufficienza,** caratterizzata dall'impossibilità di condurre una vita autonoma.

Nel rinnovo del CCNL del 2007 venne introdotta la polizza LCT: una copertura assicurativa che interviene nei casi di perdita dell'autosufficienza a causa di un infortunio o di una malattia, quindi, della capacità di svolgere autonomamente le principali azioni quotidiane.

La gestione è in capo alla Casdic che garantisce a partire dal 1° gennaio 2008, un rimborso annuale ai soggetti legittimati a fronte di presentazione di idonea documentazione per spese sanitarie e/o socioassistenziali sostenute in relazione allo stato di non autosufficienza preventivamente accertato.

Tutti i lavoratori bancari in servizio al 01.01.2008 sono coperti da tale rischio.

La malattia è parte della vita e quando una persona si ammala può incorrere anche in difficoltà economiche e logistiche: questa copertura vale per tutti i bancari anche in pensione e per tutta la vita.

La copertura LTC è gratuita per i lavoratori, le aziende versano una quota annua di:

- 100 euro per ogni lavoratore delle Aree Professionali e dei Quadri Direttivi;
- 400 euro per ogni Dirigente.

Per l'anno 2024, le prestazioni rimborsabili nel caso di accertamento preventivo dello stato di NON AUTOSUFFICIENZA sono un ***massimo annuo di euro 16.800,00.***

La determinazione della NON autosufficienza è propedeutica all'erogazione delle prestazioni, avviene con il metodo del "punteggio", utilizzato anche per le prestazioni delle strutture Sanitarie Pubbliche.

Secondo il Regolamento concordato dalla CASDIC la definizione di NON AUTOSUFFICIENZA è determinata dall'incapacità, per un periodo minimo di 90 giorni, di svolgere in tutto o in parte le seguenti "attività elementari della vita quotidiana":

- LAVARSI ovvero farsi la doccia e/o il bagno;
- VESTIRSI o SVESTIRSI;
- ALIMENTARSI riferito alla consumazione di pasti e bevande;
- CURARE L'IGENE DEL CORPO ovvero andare al bagno, curare l'igiene intima, lavarsi, lavare i denti, pettinarsi, asciugarsi, radersi;
- LA MOBILITA' all'interno dell'abitazione, alzarsi dalla sedia, alzarsi dal letto;
- L'INCONTINENZA ovvero lo stato causato dalla malattia invalidante.

Il giudizio per l'assegnazione del punteggio viene effettuato da una **commissione medica nominata da CASDIC** che interagirà direttamente con il paziente sul territorio di residenza e sarà composta da un geriatra, uno psicologo, un ortopedico, un cardiologo e un medico legale.

La documentazione e le modulistiche sono reperibili dal sito: www.casdic.it accedendo a Long Term Care (L.T.C.) => Area Riservata ai dipendenti da dove si può fare anche la verifica di essere personalmente inseriti in copertura.

La Domanda di Pensione INPS

Presentazione della Domanda di Pensione INPS

La liquidazione della Pensione di Vecchiaia e la Pensione Anticipata INPS ***NON sono automatiche.***

È necessario presentare formalmente la domanda di pensione all'INPS, direttamente oppure tramite ***il Patronato ITAL UIL, non prima di tre mesi*** dalla maturazione del diritto alla percezione della Pensione.

Soprattutto per i titolari di assegno straordinario, è necessario controllare nel corso del periodo di permanenza nel fondo, che non siano intervenute modifiche tali da comportare un anticipo della domanda (come avvenuto per effetto del blocco dell'aspettativa di vita): ma per questo sarà utile affidarsi all'esperienza delle strutture ITAL UIL.

Nel caso di ritardo nella domanda, nel caso di Pensione Anticipata, andranno perse le mensilità di pensione per i mesi di ritardo nella formalizzazione della domanda stessa.

UILCA **ti ringrazia per la fiducia, e ti ricorda i servizi che per gli Iscritti in Esodo al Fondo di Solidarietà proseguono con la conferma dell'adesione sindacale.**

Tra i vari **servizi** ricordiamo quelli dei:

- **Patronati ITAL UIL** per pratiche Pensionistiche e Assistenziali;
- **CAF UIL** per l'Assistenza fiscale per l'iscritto e del coniuge (730, IMU, ISEE ecc.);
- **La Polizza R.C. Capofamiglia** per danni causati a terzi dai componenti del nucleo familiare dell'iscritto (e dagli animali registrati).

UILCA UniCredit **è a vostra disposizione** per ogni supporto in materia di Previdenza Complementare e Assistenza Sanitaria del gruppo UniCredit e di aggiornamento sulle altre tematiche sindacali e sugli altri benefit descritti.